
# CIRCOLARE ESPLICATIVA N.4/2018 TAVOLO TECNICO PERMANENTE



#### PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale, con determinazione n.10605 del 30 dicembre 2016 del Dirigente "Settore Sviluppo del Territorio e Suap", ha istituito l'organismo consultivo denominato "Tavolo Tecnico", quale sede permanente di dialogo e confronto fra l'Amministrazione Comunale e gli organismi esponenziali degli interessi del settore edilizio

# PREMESSO ALTRESI' CHE

tra gli scopi del "Tavolo Tecnico" rientra quello di favorire il confronto e la collaborazione fra i tecnici del Comune e i rappresentanti degli ordini relativamente alla gestione dell'ordinaria applicazione delle norme, al monitoraggio delle procedure in essere ma anche in relazione ad argomenti specifici di rinnovamento

# CONSIDERATO CHE

con Delibera di Consiglio Comunale n.60 del 3 aprile 2018 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Vigente che hanno riguardato, tra le varie, l'inserimento dell'articolo 13 sexies "Opere non sanabili, opere non soggette a sanatoria" e che le stesse sono entrate in vigore a far data dal 2 maggio 2018

## DATO ATTO CHE

il comma 2 alla lettera a) del suddetto articolo 13 sexies ha esplicitamente introdotto, che "le opere realizzate in corso di edificazione in variante dalla Licenza o concessione edilizia, ma non costituenti totale difformità ai sensi dell'art. 196 della LR 65/2014, eseguite in data anteriore a quella di entrata in vigore della L 10/1977 (30 gennaio 1977), e per le quali sia stato rilasciato dall'Amministrazione Comunale il Certificato di Abitabilità o agibilità e uso, rilasciato ai sensi del RD 27 Luglio 1934 n. 1265, costituendo il certificato stesso attestazione di conformità di quanto realizzato, salvi gli eventuali interventi ad esso successivamente realizzati";

#### CONSIDERATO CHE

alcune parti del territorio sono sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 "Aree tutelate per legge" del Dlgs 42/2004 ex L. 431/85 ed all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del Dlgs 42/2004 ex L. 1497/39. Che in relazione alle specifiche normative le aree risultano vincolate:

- per la ex L. 431/85 oggi art. 142 del Dlgs 42/2004 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 1985, poi convertito in legge 8 agosto 1985, n° 431;
- per la ex L. 1497/39 oggi art. 146 del Dlgs 42/2004 dalla data approvazione dei relativi decreti in particolare:
  - per la "zona litoranea nel comune di Livorno nel tatto cantiere navale O.T.O. Rio Ardenza con esclusione della parte costiera occupata dall'Accademia Navale" di cui al codice regionale 9049203 – codice ministeriale 90157 dalla data del 03/12/1948;
  - per la "zona situata nel comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero
    e Quercianella" di cui al codice regionale 9049197 codice ministeriale 90158 dalla data del \$
    28/01/1949;
  - per la "l'intero territorio dell'isola della Gorgona, compresi scogli ed isolotti ed una fascia circostante il mare dell'estensione di m. 100." di cui al codice regionale 9049077 – codice ministeriale 90159 dalla data del 31/03/1971;

## ATTESO CHE

in data del 6 aprile 2017 è entrato in vigore il DPR 13 febbraio 2017, n° 31, che prevede una diversificazione degli interventi da sottoporre ad Autorizzazione Paesaggistica specificando le casistiche di esclusione (allegato A) di Autorizzazione Semplificata (allegato B). Di rilevanza è infine l'art. 17 del medesimo DPR il quale rileva al comma 2 che: "Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di

interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

#### CONSIDERATO

quanto riportato nel parere dell'ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 0009907 del 29/05/2012 ed in particolare ai paragrafi 3.2 e 5 dove viene chiarito che "...omississ... Sotto un primo profilo, è da ritenere non precluso – secondo quanto si è detto al precedente paragrafo 3.2. - il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria, limitatamente alle fattispecie concretatesi in data anteriore all'entrate in vigore del Dlgs 157/2006, sulla base di una effettiva verifica della compatibilità dei manufatti realizzati con i valori tutelati e in conformità all'iter procedimentale stabilito dall'art. 146 del Codice ...omissis..."

# RILEVATO CHE

dalla lettura combinata delle normative sopra richiamate si desumere che per gli immobili ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 sexies del RE:

- non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 431/85 oggi art. 142 del Dlgs 42/2004;
- non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 1497/39 oggi art. 136 del Dlgs 42/2004 e le opere siano ricadenti nella fattispecie di cui all'Allegato A del DPR 31/2017;
- non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 1497/39 oggi art. 136 del Dlgs 42/2004 e le opere siano state realizzate prima dell'approvazione dei relativi decreti (vedi date sopra riportate);

Nei casi residuali pur trattandosi di opere non soggette a sanatoria si deve procedere all'acquisizione dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;

#### RITENUTO

opportuno stabilire, nello spirito della semplificazione, un chiarimento ai disposti dell'articolo 13 sexies del Regolamento Edilizio

# VISTI

in particolare:

- il vigente Regolamento Edilizio;
- il Dlgs 42/2004;
- il DPR 31/2017;
- il parere dell'ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 0009907 del 29/05/2012 (paragrafi 3.2. e 5 della nota legale);

Tutto ciò premesso,

# IL TAVOLO TECNICO

Con voti unanimi dei componenti presenti nel corso della seduta del 10 ottobre 2018, espressi in forma palese, recependo le considerazioni espresse in premessa

# STABILISCE

che, con esclusivo riferimento alle casistiche di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 sexies del RE:

 non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 431/85 oggi art. 142 del Dlgs 42/2004;

- non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 1497/39 oggi art. 136 del Dlgs 42/2004 e le opere siano ricadenti nella fattispecie di cui all'Allegato A del DPR 31/2017;
- non sia necessario l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per tutti i casi in cui il vincolo faccia riferimento alla ex L. 1497/39 oggi art. 136 del Dlgs 42/2004 e le opere siano state realizzate prima dell'approvazione dei relativi decreti (vedi date sopra riportate);

Quanto sopra resta valido salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta.

ASSENTE

Livorno, lì 10 ottobre 2018

I rappresentanti degli Ord	ini Professionali
----------------------------	-------------------

Ordine degli Architetti

(arch. Sergio Bini)

(arch. Vittoria Ena)

Ordine degli Ingegneri

(ing. Alessandro Pacciardi)

(ing. Sauro Tonini)

Collegio dei Geometri

(geom. Valerio Pierotti)

(geom. Matteo Precerutti)

Periti Industriali

(p.i. Maurizio Cerrai)

Agronomi

(dott. Fabio Langastro)

Geologi

(dott. Libero Michelucci)

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale Il Dirigente del settore "Edilizia Privata e SUAP"

(arch. Simone Pedonese)